
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 2019, n. 1.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e tributarie

Art. 1.

*Accertamento somme in entrata liquidazione coatta amministrativa
Sicilcassa S.p.A.*

1. L'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'economia provvede alla definizione delle partite creditorie con la liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa S.p.A., ivi comprese le azioni per l'accertamento, la riscossione e il versamento in entrata delle somme derivanti dalla predetta procedura, anche nei confronti dei soggetti subentrati a Sicilcassa S.p.A. ovvero nei confronti dei gestori dei fondi pubblici a ciò destinati.

Art. 2.

Agevolazioni al credito in favore delle imprese

1. Le risorse di cui alla legge 1 febbraio 1965, n. 60 sono confermate nella titolarità della Regione siciliana che subentra, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere stipulata con IRFIS FinSicilia per l'utilizzo delle suddette risorse. L'Assessorato regionale dell'economia stipula atti integrativi della suddetta convenzione per i necessari adeguamenti, al fine di destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito, mediante forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi ed altri enti pubblici regionali del settore del credito, alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici.

2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il *plafond* da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle *start up*, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia *blockchain*, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la lettera b) è abrogata.